

News tecnica n. 19

29 maggio 2020

Si lavora per estendere superbonus fino al 2022

Per abbattere la burocrazia e far decollare il Superbonus al 110% per la riqualificazione energetica delle abitazioni il governo pensa al portale unico. Lo ha annunciato ieri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. «Lavoriamo - ha detto - con il Mise, con l'Agenzia delle Entrate, con il Mef per creare un portale unico e spiegare a operatori, tecnici e cittadini come si possono svolgere i lavori, come si può usufruire del superbonus. Lì caricheremo linee guida, circolari e tutti i documenti». Fraccaro - che è intervenuto al convegno online dell'Ance «Superbonus al 110%: case verdi e sicure per città sostenibili» - ha poi aggiunto che «se entriamo nell'era della transizione energetica, che è l'indirizzo che ci dobbiamo dare se vogliamo crescere come economia, dobbiamo imparare a fare squadra: se ogni singolo attore non fa la sua parte, non ce la faremo». Ma Fraccaro ha fatto anche una prima apertura sulla possibilità di prolungare l'intervento oltre il 2021, come ha già chiesto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia. «C'è un vincolo di risorse - ha detto il sottosegretario a Palazzo Chigi - ma importante sarebbe riuscire ad estenderlo al 2022 perché darebbe una soglia temporale non banale che ci permetterebbe di utilizzare il 110% anche per l'abbattimento e la ricostruzione. Se lavoriamo tutti bene, a novembre quando avremo la legge di Bilancio potremmo già aver dimostrato che questa impostazione keynesiana orientata alla sostenibilità ambientale è la strada da percorrere, perché avremmo dimostrato che sì abbiamo messo tanti soldi a copertura ma effettivamente la crescita c'è». Fraccaro non ha neanche escluso che al Superbonus, proprio per prolungarne la durata, si destinare «una parte del Recovery Fund». Da chiarire e semplificare soprattutto gli aspetti relativi alla cessione del credito; un primo chiarimento utile lo ha dato il senior advisor del Mef, Raffaele Russo. «Dalla lettura della norma - ha detto - appare già chiaro che la responsabilità, in caso di beneficio indebito, resti in capo solo al cedente beneficiario del credito di imposta e non al cessionario (la banca)». Anche da Enrico Esposito, capo di gabinetto del Mise, subito alcuni chiarimenti utili come quelli sui prezzari. «Più che fare riferimento ai prezzari regionali - ha detto - potremmo prendere in considerazione prezzari largamente utilizzati dal mercato, come quelli pubblicati da Dei, per strutturare un nostro prezzario all'interno del decreto di aggiornamento sui criteri minimi ambientali (Cam) dei materiali». Potrebbe invece finire in un emendamento parlamentare il chiarimento sui casi in cui sia ammesso l'avanzamento di una sola classe energetica invece di due, perché «non possibile». Da *Edilizia e territorio*.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Si lavora per estendere superbonus fino al 2022
- ◆ I numeri del credito da ABI
- ◆ Approvato emendamento al DL Liquidità
- ◆ Tar Toscana sulla rotazione appalti
- ◆ Due bilanci da confrontare per avere 1000 euro
- ◆ Bonus condizionatori 2020

I numeri del credito
ad aprile 2020 (in
parentesi marzo 2020)

dall'Ufficio Studi ABI



Approvato l'emendamento al DL Liquidità relativo alla responsabilità dei datori di lavoro in caso di contagio Covid-19

In caso di contagio da Coronavirus, il datore di lavoro non sarà ritenuto automaticamente responsabile. È il frutto di un emendamento al disegno di legge "Liquidità", approvato dopo un confronto sul rischio di punire imprese in regola con i protocolli di sicurezza. I datori di lavoro che si attengono ai protocolli di sicurezza per la riapertura dei cantieri e degli altri settori produttivi saranno considerati in regola con gli obblighi di tutelare le condizioni di sicurezza sul lavoro.

L'emendamento è stato in un certo senso anticipato dalla Circolare 22/2020, con cui l'Istituto nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (INAIL) ha dato una sua interpretazione all'equiparazione tra infortunio e contagio da Covid negli ambienti di lavoro. Posto che è difficile provare con certezza quale sia l'origine del contagio, l'INAIL ha affermato che il datore di lavoro deve essere considerato responsabile solo nel caso in cui abbia violato gli obblighi di informazione, formazione e utilizzo del dpi per prevenire la diffusione del virus.

Se, quindi, il datore di lavoro rispetta le disposizioni dell'Allegato 13 al dpcm 17 maggio 2020, non gli si può imputare alcuna colpa per l'eventuale contagio del dipendente. Il decreto ha aggiornato i precedenti protocolli per la ripresa delle attività in sicurezza e rappresenta la condizione per mantenere aperte le attività.

Soddisfazione è stata espressa dall'on. Pd Chiara Gribaudo, promotrice dell'emendamento, che ha commentato: "ora non ci sarà più il rischio di colpire ingiustamente chi ha rispettato le regole". L'equiparazione tra contagio e infortunio sul lavoro è stata prevista dall'articolo 42, comma 2 del Dl Cura Italia, ma ha suscitato l'allarme dei soggetti preposti al controllo della sicurezza sul lavoro, preoccupati per un eccessivo carico di responsabilità. L'accertamento dell'infezione da Covid-19 sul luogo di lavoro avrebbe fatto scattare la pratica di infortunio sul lavoro, con tutta la catena di responsabilità del caso. I rappresentanti degli imprenditori, dopo l'intervento chiarificatore dell'Inail, hanno quindi chiesto un intervento per modificare la norma. Intervento arrivato con l'approvazione dell'emendamento. Da *Edilportale*.

I Numeri del Credito

a cura dell'Ufficio studi dell'ABI

aprile 2020

(in parentesi marzo 2020)

TOTALE IMPIEGHI
variazioni % nei 12 mesi

1,4
(1,2)



TOTALE RACCOLTA
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

4,8
(4,3)



TASSO MEDIO
PRESTITI IN EURO
a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

2,44
(2,46)



TASSO MEDIO
DEPOSITI IN EURO
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,36
(0,36)





Tar Toscana sulla rotazione appalti

La stazione appaltante non può escludere dalla gara un operatore economico partecipato al 51% dal contraente uscente, né può negargli l'aggiudicazione dell'appalto, nell'ipotesi in cui, al di là del rapporto di controllo societario, si tratti di soggetti sostanzialmente distinti. Ciò perché la regola della rotazione degli inviti alle gare e degli affidamenti dei contratti pubblici cd sottosoglia, di cui all'art. 36 del codice degli appalti, comporta il divieto di procedere all'aggiudicazione diretta al contraente uscente e di invitare alla procedura l'operatore economico che abbia partecipato alla gara precedente (anche senza aggiudicarcela), e non può essere applicata a società controllate da tali soggetti, a meno che non si tratti di meri "alter ego". Il "ne bis in idem", che impone l'avvicendamento tra i partecipanti e gli aggiudicatari delle procedure di appalto sottosoglia costituisce, infatti, espressione dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e non discriminazione, ed assolve alla finalità di estendere il perimetro della competizione, e non certo di restringerlo escludendo dalle gare operatori che non rientrano espressamente nel divieto normativo. In ragione di ciò la selezione dei soggetti invitati alle procedure e la strutturazione delle regole di aggiudicazione devono risultare funzionali a soddisfare l'esigenza della maggiore apertura del mercato (T.a.r. Toscana, sez. II, 23 marzo 2017, n. 454). In particolare, la rotazione degli inviti e degli affidamenti deve essere applicata in modo da favorire l'equa distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di aggiudicarsi un contratto pubblico, prevenendo l'eventualità che alcuni concorrenti possano avvantaggiarsi di rapporti consolidati con la stazione appaltante o di conoscenze acquisite attraverso la partecipazione ad una gara precedente avente ad oggetto i medesimi lavori, servizi o forniture. In coerenza con tale impostazione la stazione appaltante può legittimamente escludere dalla gara soltanto gli operatori che, in virtù della partecipazione a precedenti procedure concernenti lo stesso appalto o dell'aggiudicazione (e dello svolgimento) delle prestazioni oggetto di affidamento, dispongono di rapporti e informazioni privilegiate, in quanto conoscono meglio degli altri le necessità ed esigenze della stazione appaltante, le caratteristiche dell'appalto ed i criteri di valutazione delle offerte. Tuttavia è evidente che limitare l'applicazione della regola della rotazione a tali operatori economici, sulla base di una interpretazione letterale restrittiva dell'art. 36 del codice appalti, consentirebbe di aggirarla facilmente attraverso varie forme di partecipazione indiretta. Di conseguenza, per prevenire l'insorgere di indebiti vantaggi competitivi, possono essere esclusi dalle gare tutti i soggetti che, anche indirettamente, possano beneficiare del vantaggio competitivo acquisito dal gestore uscente o dall'operatore economico che, pur non aggiudicandosi il contratto nella gara precedente, abbia comunque acquisito una posizione di vantaggio anticoncorrenziale. Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui uno dei soggetti che non può partecipare alla gara, oppure ottenere l'affidamento del contratto, trasferisca il proprio vantaggio competitivo ad altro operatore che gli è riconducibile in virtù di stretti e comprovati legami. In simili circostanze a partecipare alla gara è un semplice alter ego, e ciò giustifica l'estensione della regola dell'alternanza ad un operatore economico diverso da quelli che vi sono espressamente assoggettati. A tal fine, però, non basta un semplice rapporto di controllo societario, ma bisogna dimostrare l'effettiva riconducibilità di un operatore economico ad un altro, di modo che l'offerta formalmente proposta dal soggetto estraneo al principio di rotazione risulti di fatto imputabile ad uno di quelli a cui deve ritenersi inibita la partecipazione alla gara. Occorre in particolare che tra il soggetto che partecipa alla gara e quello che non può prendervi parte o aggiudicarsela vi sia una «tale confluenza strutturale e organizzativa per cui si possa supporre che l'esperienza raccolta dal soggetto controllante nella pregressa gestione possa essere transitata in capo all'operatore controllato, nuovo concorrente-aggiudicatario». Da *Edilizia e territorio*.



Due bilanci da confrontare per avere 1000 euro

Un confronto fra due bilanci bimestrali per avere, forse, mille euro. E ciò che devono fare i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla c.d. Gestione separata Inps (legge 335/1995), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per poter richiedere il contributo di 1.000 euro previsto dall'articolo 84 del dl Rilancio, per il mese di maggio 2020.

Per poter richiedere tale indennità all'Inps occorrerà infatti attestare di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Tale reddito, precisa il secondo comma della disposizione in commento, deve essere individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per poter fare questa verifica occorrerà dunque determinare il reddito di lavoro autonomo relativo al secondo bimestre 2020 e al secondo bimestre 2019, predisponendo, di fatto, due veri e propri quadri RE. L'operazione si presenta assolutamente macchinosa e complessa costringendo i potenziali fruitori dell'indennità alla determinazione di un'entità reddituale non direttamente ricavabile né dalla loro contabilità né, tantomeno, dalle loro dichiarazioni dei redditi. Il tenore letterale della disposizione in commento, richiamando espressamente il principio di cassa, lascia intendere che per la determinazione di tali redditi bimestrali si debba fare unicamente riferimento alla disciplina tributaria del reddito di lavoro autonomo (articoli 53 e 54 del Tuir). Ciò significa, tanto per fare qualche esempio concreto, alla speciale disciplina alla quale sono assoggettate le spese di rappresentanza o quelle relative alla partecipazione a corsi di formazione, convegni etc. Per quanto attiene invece alle quote di ammortamento, fermo restando i limiti di deducibilità per alcune tipologie di beni strumentali, occorrerà determinare la quota da imputare al periodo bimestrale di riferimento in ragione dei 2/12 dell'intero. Nel caso in cui il libero professionista iscritto alla gestione separata Inps, avesse adottato il regime forfettario di determinazione del suo reddito di lavoro autonomo le cose, se possibile, si complicheranno ancora di più. Non avendo tenuto la contabilità né il libro dei beni ammortizzabili, la determinazione del reddito dei due bimestri, utile per la verifica richiesta dall'articolo 84 del decreto rilancio, dovrà essere effettuata ripartendo, praticamente, da zero. I prospetti attraverso i quali si sono determinati i due redditi bimestrali ed i relativi documenti giustificativi, dovranno essere conservati dal contribuente ed esibiti nel caso in cui l'Agenzia delle entrate dovesse effettuare i riscontri previsti dalle disposizioni contenute nel già citato articolo 84 del decreto rilancio. Per richiedere l'indennità di 1.000 euro, si legge infatti nella parte finale del secondo comma, il contribuente deve presentare all'Inps una apposita domanda nella quale autocertificherà il possesso dei requisiti previsti dalla norma in commento (riduzione di almeno il 33 per cento del reddito). Una volta ricevuta la domanda l'Inps, prosegue la disposizione, invierà una comunicazione all'Agenzia delle entrate contenente i dati identificativi del contribuente che ha presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. A quel punto sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare appositi controlli in relazione alle perdite di reddito autocertificate dai contribuenti richiedenti l'indennità. È probabile che tali verifiche vengano effettuate su base campionaria chiedendo ai contribuenti di produrre la documentazione giustificativa del possesso dei requisiti per l'accesso all'indennità di 1.000 euro in oggetto. Per evitare di commettere errori il contribuente dovrebbe rivolgersi ad un professionista ma a quel punto resta da chiedersi se il gioco valga davvero la candela. È infatti plausibile accollarsi delle spese per sapere se si ha o meno il diritto a richiedere un'indennità di 1.000 euro?. È una domanda che in molti, nei prossimi giorni, dovranno porsi. Da *Italiaoggi*.

Bonus condizionatori 2020



L'installazione di un condizionatore in un'abitazione detenuta con contratto di locazione beneficia del c.d. **bonus condizionatori** previsto dalla normativa in materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie?

La domanda arriva da un contribuente che ha posto il quesito all'Agenzia delle Entrate che ha fornito la **risposta n. 140 del 22 maggio 2020** "*Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio sostenute dal detentore dell'immobile- consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario*". Partiamo dal principio, quello che è definito "**bonus condizionatori**" rientra molto più in generale nelle detrazioni fiscali previste per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** di cui all'art. 16-bis del DPR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, c.d. TUIR).

In particolare, nel caso di semplice ristrutturazione edilizia di un appartamento (bonus casa con o senza miglioramento energetico) è prevista una detrazione del 36% che l'ultima legge di Bilancio ha incrementato al 50% per interventi realizzati entro il 31 dicembre 2020.

Con riferimento ai soggetti beneficiari, è possibile far riferimento: alla guida dell'Agenzia delle Entrate "**Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali**"; alla **circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019, n. 13/E**; alla **risposta dell'Agenzia delle Entrate 22 maggio 2020, n. 140**.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Rispondendo al quesito del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta a condizione che:

- le spese siano sostenute per l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti - anche reversibile e, quindi, per il condizionamento estivo;
- sia acquisita idonea documentazione comprovante le predette caratteristiche; che l'immobile oggetto della detrazione sia posseduto o detenuto in base ad un titolo idoneo.

Con particolare riferimento al caso di interventi effettuati su un immobile detenuto in base ad un titolo idoneo, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che è anche necessario il **consenso scritto** all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, che può essere acquisito anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima. *Da Lavoripubblici.*